



***CITTA' DI***  
***CASSANO MAGNAGO***  
***(Provincia di Varese)***

***REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI***  
***APPARECCHI DA***  
***INTRATTENIMENTO E GIOCO***  
***E SULLE SALE GIOCHI***

Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 6.04.2017

## REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO E SULLE SALE GIOCHI

### INDICE:

#### DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1-Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione, obiettivi

Articolo 2- Definizioni

Articolo 3- Autorizzazioni e Comunicazioni

Articolo 4- Revoca, decadenza, sospensione delle autorizzazioni

Articolo 5-Requisiti morali

Articolo 6- Divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori degli anni 18, doveri del titolare e sanzioni in caso di infrazione

Articolo 7- Informazioni da rendere al pubblico

Articolo 8- Individuazione, all'interno del territorio comunale, dei c.d. "luoghi sensibili", dove non è consentita l'apertura di sale

giochi e l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito

Articolo 9- Orari di esercizio delle sale giochi e orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione

Articolo 10- Divieto di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione

#### DELLE SALE DA GIOCO

Articolo 11- Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale giochi

Articolo 12- Provvedimento autorizzatorio

Articolo 13- Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione e limitazioni per le sale giochi

Articolo 14- Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati

Articolo 15- Trasferimento di sede operativa

Articolo 16 - Subingresso

Articolo 17- Variazione di superficie

Articolo 18- Cessazione dell'attività di sala giochi.

#### DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

Articolo 19-Installazione degli apparecchi da gioco lecito presso gli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS

Articolo 20- Autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.- Documentazione necessaria

Articolo 21- Variazioni nella dotazione o sostituzione di apparecchi da gioco

Articolo 22- Cessione o affidamento a terzi dell'attività; Cambiamento dei soggetti titolari; Variazioni dei locali

Articolo 23- Cessazione delegittimata di gioco lecito o cessazione di tutte le attività.

#### DEL MARCHIO NO SLOT

Articolo 24- Marchio regionale "No Slot" - Finalità

Articolo 25- Utilizzo del marchio "No Slot"

Articolo 26- Procedura per il rilascio del marchio "No Slot" da parte del Comune e incentivazioni fiscali.

#### NORME DI CHIUSURA ~DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27- Sanzioni derivanti dalla violazione della normativa regolamentare

Articolo 28- Norme finali e transitorie

Articolo 29- Entrata in vigore del Regolamento,

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento, ambito di applicazione, obiettivi.**

I) Il presente Regolamento disciplina le modalità di installazione, gestione ed uso degli apparecchi econgegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. (ex R.D. 773/1931) da collocare in determinate attività commerciali (tabaccherie, ricevitorie), circoli privati, esercizi di trattenimento, pubblici esercizi di somministrazione ovvero in altri esercizi commerciali in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. con indicazione dei requisiti necessari e del procedimento da seguire per la loro corretta installazione e per il loro esercizio nonché le modalità di apertura e gestione degli esercizi pubblici adibiti a sala giochi con indicazione dei requisiti necessari e del procedimento da seguire per la loro apertura.

II) L'apertura di sale giochi e il posizionamento degli apparecchi da gioco sono subordinate al rilascio della licenza da parte del Dirigente/Responsabile del servizio comunale competente da rilasciarsi secondo le modalità indicate negli artt. 86, 88 e 110 del T.U.L.P.S.

III) Le procedure amministrative relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento si attengono ai seguenti principi: libertà di accesso al mercato nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione; tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della viabilità, della salute e della quiete della collettività; semplificazione procedimentale.

IV) Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica, la viabilità, il traffico e la circolazione, la salute dei cittadini, la libertà e la dignità umana, la quiete della collettività, l'inquinamento acustico limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi sulle fasce della popolazione locale più debole e vulnerabile.

V) L'Amministrazione intende prevenire il gioco d'azzardo patologico anche attraverso iniziative di informazione e di educazione.

VI) L'Amministrazione si impegna, inoltre, a promuovere iniziative volte a privilegiare la visibilità degli esercizi che rinunciano a installare apparecchi da trattenimento, ovvero rimuovono quelli in uso, anche mediante incentivi e/o agevolazioni di natura fiscale.

VII) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U.L.P.S. il Comune si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni e obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in riferimento al rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della tutela della salute dei propri cittadini.

### **Articolo 2 - Definizioni.**

I) Ai fini del presente regolamento si devono intendere per:

a) Sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti, (ex art. 86 TULPS) di seguito denominata sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici,

nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) Giochi leciti: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- Apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, ecc.);
- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 70% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 640/1972 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) Apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli

apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

d) Giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) Esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento. ai sensi degli art. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili di somministrazione alimenti e bevande (art.86del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (an. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38, comma 2 e 4, del D.L. 223/2006, convertito dalla L. 248/2006, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art 88 del T. U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 29/2000 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

f) Superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

g) Area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie intema dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

h) Esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 114/1998 e dal D. Lgs. 59/2010;

i) Area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

J) Area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza ai soggetti minori di 18 anni;

k) Tabella dei giochi Proibiti: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;

l) Tariffa del gioco : il costo della singola partita/o quello orario di utilizzo dell'apparecchio (es. per il biliardo), che deve essere costantemente esposto per informare i giocatori

m) Nuova installazione: il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della d.g.r. n. 1274 del 2014 (ossia al 28/01/2014) ovvero nei casi determinati dal presente regolamento, in data successiva alla sua pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune.

n) Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi: colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

o) Concessionario di rete: colui il quale gestisce l'infrastruttura hardware e software di proprietà AAMS, composta dal sistema centrale e dalle reti telematiche per il gioco lecito.

### **Articolo 3 - Autorizzazioni e Comunicazioni.**

I) L'apertura di sale per il gioco lecito è subordinata al conseguimento delle autorizzazioni di cui all'art. 86 del TULPS.

II) Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono comunque necessarie ai fini dell'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, anche quando i locali nei quali si intende installarli sono già in possesso di una preesistente licenza rilasciata ai sensi dell'art. 86 commi 1 e 2;

III) È possibile installare gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS anche in esercizi commerciali o pubblici, ovvero in altre aree aperte al pubblico o in circoli privati, secondo il disposto dell'art. 86, comma 3), lettera c) del TULPS, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da inoltrarsi all'Amministrazione Competente.

IV) Restano fermi i limiti quantitativi previsti per gli apparecchi installabili negli esercizi pubblici in base al decreto direttoriale 27 luglio 2011 prot. n. 30011 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

V) Le autorizzazioni prescritte dall'art. 20 della L. 241/90 e le comunicazioni (per i casi necessari) di cui all'art. 19 della L. 241/1990, sono da intendersi concesse a tempo indeterminato.

VI) Le autorizzazioni sono subordinate ai seguenti requisiti:

- a) validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sugli apparecchi installati;
- b) regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) possesso della tabella dei giochi proibiti.

VII) L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi, devono essere sempre tenuti esposti nel locale e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza.

#### **Articolo 4 - Revoca, decadenza e sospensione delle autorizzazioni.**

I) Le autorizzazioni sono revocate se:

- a) il titolare dell'autorizzazione perde i requisiti morali previsti dal presente regolamento;
- b) il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) ai sensi dell'art. 99 del T.U.L.P.S. il titolare dell'autorizzazione, senza darne comunicazione all'Amministrazione Comunale, sospende l'attività per un periodo superiore a 8 giorni;
- d) l'esercizio non sia riattivato alla fine del periodo di chiusura comunicato, che comunque non può essere superiore a 3 mesi, salvo proroga per comprovata necessità;
- e) il locale perde i requisiti di sorvegliabilità richiamati dall'art. 153 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.;
- f) il titolare dell'autorizzazione è recidivo o reitera le violazioni previste dall'art. 110, comma 9, del T.U.L.P.S.

II) Le comunicazioni, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, di installazione di apparecchi in locali in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. decadono d'ufficio se:

- a) è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- b) è trasferita la sede o la titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
- c) l'esercente perde i requisiti morali previsti dal presente regolamento.

III) Le comunicazioni e le autorizzazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 19 e 20 della L. 241/90, sono revocate se non vengono rispettati gli orari, i vincoli dettati nel presente Regolamento o per altre limitazioni che l'Amministrazione Comunale, o comunque la Pubblica Autorità, decide di stabilire per ragioni di pubblico interesse.

IV) Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso commesso dalla persona autorizzata (ex art. 10 del T.U.L.P.S.).

V) Le autorizzazioni sono revocate anche per inosservanza delle disposizioni del presente regolamento sulle informazioni da rendere al pubblico.

VI) Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 dell'art. 110 T.U.L.P.S. è titolare di licenza di pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da 1 a 30 giorni e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, è revocata dal Sindaco, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'art. 19 del DPR 616/77.

#### **Articolo 5 - Requisiti morali.**

I) Il titolare della ditta individuale ovvero il legale rappresentante della società devono possedere i seguenti requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non avere riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;

- d) non avere riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persone a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- e) non avere riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti;
- f) non devono sussistere "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui all'art. 10 della L. 575/1965 (c.d. antimafia).

#### **Articolo 6 - Divieto di utilizzo degli apparecchi da parte di minori degli anni 18, doveri del titolare e sanzioni in caso di infrazione.**

I) È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne nel caso in cui la maggiore età sia manifesta.

II) Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori degli anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 20.000,00.

III) Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.

IV) Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente articolo è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa;

V) Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma I) riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del TULPS, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore è altresì sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore.

VI) Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, im ente collettivo, le disposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla società, associazione o all'ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.



## **Articolo 7 - Informazioni da rendere al pubblico.**

I) All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni sull'utilizzo degli apparecchi di cui al precedente art. 6.

II) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.

III) Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

IV) Devono, altresì essere indicati su ogni apparecchio di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, in modo che risulti chiaramente leggibile, la data di collegamento alle reti telematiche di cui all'art. 1 bis della Legge Regionale n. 11/2015, nonché la data di scadenza del contratto stipulato tra Esercente e Concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

V) Nel locale deve essere esposta, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale e la comunicazione di cui all'art. 19 della L. 241/90.

VI) Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, ai sensi dell'art. 110 del T.U.L.P.S., la tabella dei giochi proibiti dal Questore e vidimata dal Sindaco o da un suo delegato.

VII) Come disposto dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., le insegne, tabelle, vetrine esterne o interne, devono essere scritte in lingua italiana. È consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato il primo posto, con caratteri più appariscenti. L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo alla revoca dell'autorizzazione.

VIII) Esposizione su apposite targhe, da apporsi all'interno dei locali dell'esercizio suddetto, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza derivante dalla pratica di giochi con vincita in denaro.

IX) Esposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, del materiale informativo predisposto e distribuito dal Comune o dalle aziende sanitarie locali, volto a evidenziare i rischi correlati al gioco, nonché la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e privati dedicati alla cura, assistenza e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al disturbo da gioco di azzardo patologico, con indicazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi delle sedi.

## **Articolo 8 - Individuazione, all'interno del territorio comunale, dei c.d. "luoghi sensibili", dove non è consentita l'apertura di sale giochi e l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.**

I) L'apertura di "sale giochi" e l'installazione di nuovi congegni/apparecchi di gioco, in data successiva al 28/01/2014 (data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della d.g.r. n. 1274 del 2014) sono da considerarsi vietate nei seguenti "luoghi sensibili":

a) oratori e luoghi di aggregazione giovanile;

b) istituti scolastici di ogni ordine e grado (tra i quali si intendono comprese le scuole d'infanzia),

esclusi gli asili nido;

c) luoghi di culto, anche se non aperti al pubblico in modo continuativo;

d) strutture ricettive per le categorie protette;

e) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio/assistenziale, incluse le cooperative sociali costituite per la cura delle persone diversamente abili;

f) impianti sportivi;

g) circoli privati,

h) istituti di credito e sportelli bancomat;

II) L'apertura di "sale giochi" e l'installazione di congegni/apparecchi di gioco, in data successiva a quella di pubblicazione del presente regolamento sull'Albo Pretorio del Comune, sono da considerarsi vietate nei seguenti ulteriori "luoghi sensibili" individuati, ai sensi dell'art. 51, comma 1 bis, della L.R. 12/2005 nel territorio Comunale:

a) i cimiteri;

b) gli ospedali, ambulatori medici e centri di primo soccorso;

c) istituti di credito e sportelli bancomat;

III) È equiparata a "nuova installazione" il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere e l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

IV) L'apertura di sale giochi e l'installazione degli apparecchi di gioco deve intendersi vietata negli immobili di proprietà comunale a qualsiasi titolo detenuti o posseduti.

V) È inoltre vietata l'apertura di "sale giochi" e l'installazione di nuovi congegni da gioco in locali siti in zone a traffico limitato (ZTL) e negli immobili che si affacciano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale.

VI) È vietata l'apertura di sale giochi e la nuova installazione di apparecchi da gioco ad una distanza entro metri 500 dai "luoghi sensibili" individuati ai commi I e II del presente articolo. Tale distanza è da calcolarsi considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall'ingresso considerato come principale, così come precisato al punto 4 dell'Allegato "A" della D.G.R. Lombardia X/1274/2014.

VII) È vietato, nei casi di cui ai commi I, II, IV, V e VI del presente articolo, il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, ove per concessionario per l'utilizzo degli apparecchi si intende il soggetto di cui alla lettera n) dell'art. 2) di cui al presente regolamento. Costituisce, altresì, nuova installazione il rinnovo del contratto fra esercente e concessionario di rete, ossia il soggetto definito all'art. 2, lettera o) del presente regolamento, qualora quest'ultimo agisca anche in qualità di concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, fornendo, per esempio, a noleggio le slot.

Si raccomanda, pertanto, agli esercenti che si trovino nelle circostanze previste al presente comma di inviare, entro la prima scadenza contrattuale utile, tempestiva disdetta al concessionario, onde evitare di incorrere nel pagamento di eventuali penali e/o risarcimenti.

VIII) È consentito all'esercente cambiare Concessionario di rete, senza incorrere nei divieti di cui ai commi I, II, IV, V e VI del presente articolo, purché non si verifichi l'eventuale conseguente

distacco dell'apparecchio da gioco e la sua riattivazione alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad opera di altro concessionario di rete.

IX) Il divieto di cui ai commi I, II, IV, V e VI del presente articolo non si applica ai casi di **subentro** di nuovo esercente nel medesimo contratto già in essere tra il precedente esercente ed il gestore. Di conseguenza, gli apparecchi per il gioco d'azzardo già installati dal vecchio proprietario non possono essere considerati nuova installazione, purché non vengano mutate le condizioni pattuite dal vecchio titolare, ivi compresa la durata del contratto. Fermo quanto sin ora previsto dal presente comma, è consentito che il gestore stipuli formalmente un nuovo contratto con l'esercente subentrante, al solo fine di inserire i dati del nuovo esercente e di perfezionare il subentro con firma e data. Non sarà, invece, possibile la successiva installazione da parte del subentrante di ulteriori apparecchi per il gioco di azzardo lecito.

X) È possibile, per l'esercente, sostituire gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, già installati, per vetustà o guasti, senza sottostare alle limitazioni di cui ai commi I, II, IV, V e VI del presente articolo, a patto che non venga aumentato il numero delle installazioni. L'esercente, però, dovrà poter dimostrare agli organi di controllo che, prima della pubblicazione sul BURL (Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia) della d.g.r. n. 1274 del 2014, ovvero, con riferimento ai casi di cui al II comma del presente articolo, prima della pubblicazione del presente regolamento sull'Albo Pretorio del Comune, possedeva già lo stesso numero di apparecchi (seppur diversi) che vengono ad essere sostituiti.

XI) Se, precedentemente all'entrata in vigore del d.g.r. n. 1274 del 2014 e, comunque, del presente regolamento (nei casi di cui al II comma del presente articolo), taluni congegni/apparecchi da gioco risultano installati in un pubblico esercizio, il quale rientra nel raggio di tutela dei luoghi sensibili (commi I, II, V del presente articolo), gli stessi potranno essere mantenuti in funzione sino alla prima scadenza utile dei relativi contratti di utilizzo. In seguito l'autorizzazione non potrà essere rinnovata. Si applicano anche al riguardo le disposizioni e le raccomandazioni di cui al comma VII del presente articolo.

### **Articolo 9 - Orari di esercizio delle sale giochi e orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.**

I) Il Sindaco, nel rispetto delle procedure e delle competenze di cui all'art. 50 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), fissa l'orario di apertura e chiusura delle attività delle sale giochi, in base alle seguenti indicazioni:

#### **Orari di esercizio delle sale giochi:**

- **gli orari del gioco e delle scommesse** devono essere interrotti nelle seguenti fasce orarie:

- dalle 07,30 alle 09,30
- dalle 12,00 alle 14,00
- dalle 19,00 alle 21,00
- dalle 23,00 alle 24,00

#### **Orari di funzionamento degli apparecchi da gioco installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione**

- l'orario è stabilito dal Sindaco previo confronto con gli esercenti detentori di apparecchi da gioco al fine di individuare azioni al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo diversi dalla limitazione dell'orario di accesso di tali apparecchiature di gioco.

L'attività di cui al punto precedente avrà come obiettivo tutelare i soggetti psicologicamente più vulnerabili che potrebbero facilmente rivolgersi ad esercizi di comuni limitrofi per tentare di conseguire vincite e facili guadagni;

In assenza di misure condivise entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento, l'orario è stabilito come segue:

- a) apertura non prima delle ore 9.00;
- b) chiusura non oltre le ore 24.00 del giorno successivo;

II) Il Sindaco può ridurre la fascia oraria di un determinato esercizio tenuto conto della collocazione dello stesso in zone residenziali e/o a prevalente destinazione residenziale, ove vengano riscontrati casi di superamento dei limiti di rumore consentiti dalla vigente normativa e/o episodi di disturbo e intralcio della viabilità, o qualora ne ricorrano motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, al fine di limitare od eliminare problemi legati ad assembramenti od affollamenti pericolosi nonché disturbo della quiete pubblica;

III) Il titolare/legale rappresentante della sala giochi o dell'esercizio ove sono collocati congegni da gioco per vincite in denaro dovranno comunicare all'ufficio comunale competente, prima dell'inizio dell'attività e/o in caso di trasferimento della stessa, l'orario adottato nei limiti e nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale, l'indicazione delle eventuali giornate di riposo settimanale. L'orario adottato nonché le giornate di riposo settimanale dovranno essere resi noti al pubblico con apposito cartello ben visibile da esporsi sia all'interno che all'esterno del locale.

#### **Articolo 10 - Divieto di attività pubblicitaria e di sponsorizzazione.**

I) È sancito il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria e/o di sponsorizzazione, sul territorio comunale, relativa all'attività delle sale da gioco d'azzardo lecito e comunque di tutti quegli esercizi nei quali sono installati apparecchi da trattenimento con vincite in denaro.

II) Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.

#### **DELLE SALE DA GIOCO**

#### **Articolo 11 - Apertura, trasferimento di sede e variazione di superficie delle sale da gioco.**

I) L'attività di sala giochi è soggetta al rilascio di licenza da parte della Questura competente (nei casi previsti dalla normativa vigente in materia) ovvero ad autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del DPR 616/77.

II) L'apertura ed il trasferimento della sede operativa di una sala giochi è soggetta a rilascio di una nuova autorizzazione, ai sensi dell'art. 20 della L. 241/90.

III) L'ampliamento e la riduzione di superficie di una sala giochi è soggetta a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

#### **Articolo 12 - Provvedimento autorizzatorio.**

I) Il Dirigente/Responsabile dell'ufficio comunale competente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e

prevenzione incendi, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (come previsto e disciplinato dalla L. 241/90).

### **Articolo 13 - Requisiti per il rilascio dell'”autorizzazione e limitazioni per le sale giochi.**

I) Affinché venga rilasciata l'autorizzazione per l'esercizio della sala giochi devono coesistere i seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
- b) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene e alle altre norme in materia urbanistica/edilizia;
- c) la superficie del locale non deve essere inferiore a 100 mq (al netto della superficie dei servizi igienici ed eventuali altri locali destinati ad altro uso quali ufficio o magazzino);
- d) in ciascuna sala pubblica da gioco e installabile un numero di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, calcolato in base ai parametri di cui all'art. 4 del Decreto del Direttore Generale dell'AAMS del 27/07/2011;
- e) fatto salvo il limite di cui al punto c) e d), devono essere installati non meno di 5 apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- f) il numero di apparecchi o congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. non può, comunque, superare il doppio del numero di apparecchi e congegni di tipologia diversa installati presso lo stesso punto di vendita;
- g) gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., devono essere collocati in aree specificatamente dedicate;
- h) il locale non deve essere ubicato in edifici di civile abitazione o confinanti con gli stessi;
- i) i locali devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche;
- l) il locale deve essere dotato di almeno due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap. In presenza di dipendenti addetti alla sala giochi sarà necessario un terzo servizio igienico destinato esclusivamente al personale di servizio;
- m) conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle antincendio e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- n) conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità (ex art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS);
- o) delimitazione in aree separate dei giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con installazione di un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso;
- p) conformità alle disposizioni in materia di rumori e inquinamento acustico.

II) In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

III) Devono essere rispettate le distanze minime dai luoghi sensibili individuati nel presente Regolamento.

IV) Nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

V) È vietata l'apertura di sale giochi in locali comunicanti con pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all'interno di sale giochi. I circoli sono da considerarsi assimilati totalmente ai pubblici esercizi.

VI) È tassativamente vietato l'ingresso ai minori di anni 18 nelle aree dei pubblici esercizi destinate

al gioco con vincite in denaro, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (*video lottery*). Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

#### **Articolo 14 - Domanda per l'apertura di sala giochi e relativi allegati.**

I) La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di una nuova sala giochi dovrà essere redatta per iscritto utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o sul sito internet del Comune (nell'apposita sezione).

II) La domanda dovrà contenere:

- a) generalità complete del richiedente ovvero, in caso di società, la ragione sociale, la sede legale ed operativa e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) codice fiscale del richiedente e, in caso di società, il codice fiscale e la partita I.V.A.;
- c) ubicazione e l'eventuale insegna dell'esercizio;
- d) dichiarazione del rispetto delle caratteristiche minime e limitazione per le sale di cui al precedente art. 13;
- e) copia del documento di identità del richiedente e, solo per i soggetti non appartenenti all'unione europea, residenti in Italia, copia del permesso di soggiorno.

III) Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia della domanda di rilascio della licenza prevista dall'art. 88 del TULPS nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b) copia, del certificato di conformità edilizia e agibilità con destinazione d'uso specifica;
- c) n. 3 planimetrie dei locali in scala 1:100 timbrate e firmate da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, con indicazione dell'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
- d) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/08 (per l'impiantistica installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità);
- e) certificato di prevenzione incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- f) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla competente commissione comunale;
- g) relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della L. 447/95;
- h) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

IV) Al ritiro dell'autorizzazione dovrà essere esibita e/o prodotta la copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato per gli apparecchi installati.

#### **Articolo 15 - Trasferimento di sede operativa.**

I) La domanda per il trasferimento della sede operativa è, a tutti gli effetti, equivalente a quella di nuova apertura; segue pertanto il medesimo iter procedurale e dovrà contenere tutti gli elementi e i documenti indicati negli articoli precedenti.

## **Articolo 16 – Subingresso.**

I) In assenza di modifiche dei locali e dei layout distributivi degli apparecchi da gioco il subingresso nell'esercizio dell'attività, è soggetto a comunicazione preventiva. A tale comunicazione devono essere allegati:

- a) copia dell'atto di subingresso;
- b) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali;
- c) copia o estremi domanda di voltura del certificato di prevenzione incendi (nei locali con capienza superiore alle 100 persone).

II) Il subingresso con modifica dei locali deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti: a) estremi o copia del titolo abilitativo edilizio.

III) Il subingresso con modifica al layout degli apparecchi deve essere comunicato preventivamente con allegati, oltre alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, i seguenti documenti:

- a) nulla osta dei Monopoli per le nuove apparecchiature;
- b) n. 3 nuove planimetrie dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate da un tecnico abilitato ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, indicando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

IV) Come disposto dall'art. 12-bis del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può chiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il legale rappresentante è privo dei requisiti morali di cui al presente regolamento.

## **Articolo 17 - Variazione di superficie.**

I) La comunicazione per la variazione di superficie del locale destinato a sala giochi, dovrà essere redatta in carta libera utilizzando la modulistica disponibile presso i competenti uffici comunali o nel sito internet del Comune nell'apposita sezione.

II) La comunicazione deve contenere:

- a) le generalità del titolare dell'attività;
- b) la dichiarazione che i locali oggetto di ampliamento non siano ubicati in edifici di civile abitazione o confinanti con gli stessi;
- c) la dichiarazione di rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche;
- d) la dichiarazione che sono state rispettate le norme igienico sanitarie del relativo regolamento comunale;
- e) la dichiarazione che sia rispettato il principio che i giochi di cui all'art. 110, comma 6, siano collocati in aree specificatamente dedicate.

III) Alla comunicazione vanno allegati i seguenti documenti:

- a) n. 3 planimetrie in scala 1:100, firmate e timbrate da un tecnico abilitato indicante le superfici, le destinazioni funzionali delle stesse e le nuove disposizioni degli apparecchi, con particolare attenzione agli apparecchi appartenenti alla tipologia dell'art. 110, comma 6;

- b) gli estremi della conformità edilizia o altro titolo edilizio, per verificare la destinazione d'uso commerciale della nuova superficie occupata;
- c) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della Legge 46/90 qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità;
- d) certificato di prevenzione incendi se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente, oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- e) certificazione di agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa accoglie fino a 200 persone. Se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla commissione comunale competente;
- f) la relazione di impatto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico); g) documentazione o autocertificazione comprovante la disponibilità dei locali; h) il nulla osta degli apparecchi installati.

### **Articolo 18 - Cessazione dell'attività di sala giochi.**

I) La chiusura definitiva dell'attività di sala giochi è subordinata alla presentazione di apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990 da presentare all'ufficio comunale competente, da redigere utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune ovvero presso gli uffici a ciò preposti. La segnalazione certificata deve contenere:

- a) generalità della persona giuridica e del legale rappresentante;
- b) ubicazione della sede operativa;
- c) data di effettiva cessazione dell'attività;
- d) fotocopia documento di identità del segnalante;
- e) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

### **DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

#### **Articolo 19 - Installazione degli apparecchi da gioco lecito presso gli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS.**

I) È possibile installare, negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del medesimo a condizione che:

- a) sia conseguita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- b) sia esposta in luogo ben visibile al pubblico ed accessibile alla clientela la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse;
- c) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) il numero di apparecchi da trattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito dal Ministero delle Finanze - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

#### **Articolo 20 - Autorizzazione per l'esercizio del gioco lecito mediante gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. - Documentazione necessaria.**

I) L'esercizio del gioco lecito mediante apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. quale attività secondaria all'interno di esercizi abilitati deve essere preventivamente oggetto di esplicita autorizzazione comunale (ex art. 86 del TULPS e art. 74, comma 1, della L.R. Lombardia 6/2010).

II) La domanda di autorizzazione deve contenere:



- a) quanto indicato all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) copia della domanda di rilascio della licenza prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, riportante gli estremi di avvenuto deposito presso la Questura territorialmente competente;
- c) relazione tecnica di impatto acustico per dimostrare il contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'installazione di congegni/apparecchi privi della scheda audio ovvero non comportanti la produzione di emissioni sonore.

III) L'ufficio comunale competente, in caso di documentazione mancante dovrà farne esplicita richiesta al richiedente che dovrà provvedere all'integrazione entro 30 giorni dalla richiesta (salvo possibilità di proroga per motivi di comprovata necessità). Nel caso di mancato deposito della documentazione integrativa richiesta nel termine indicato l'istanza di autorizzazione verrà rigettata.

### **Articolo 21 - Variazioni nella dotazione o sostituzione di apparecchi da gioco.**

Variazioni, anche di natura temporanea, nella quantità degli apparecchi da gioco in dotazione o qualsiasi sostituzione dei congegni indicati nella domanda dovrà essere preventivamente segnalata con apposita segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990.

### **Articolo 22 - Cessione o affidamento a terzi dell'attività; cambiamento dei soggetti titolari;**

#### **Variazioni dei locali.**

I) Per poter procedere alla cessione dell'attività secondaria (dedita all'esercizio del gioco lecito) o all'affidamento della gestione a terzi si deve necessariamente procedere alla cessione o all'affidamento a terzi anche dell'attività economica prevalente.

II) Nel caso in cui si intenda procedere alla cessione o all'affidamento a terzi dell'attività economica prevalente si dovrà procedere con la stipula di un apposito atto da redigersi nelle forme previste dalla normativa vigente. L'attività secondaria del gioco potrà essere consentita al subentrante qualora specificatamente ed espressamente indicata nell'atto stipulato. La mancata espressa e specifica indicazione dell'attività secondaria comporterà la rinuncia tacita alla prosecuzione dell'attività secondaria anche se precedentemente avviata e autorizzata.

III) La modifica dei soggetti titolari dell'attività comporta variazione delle caratteristiche dell'impresa intestataria dell'attività prevalente, pertanto tale modifica è subordinata al preventivo adempimento delle specifiche procedure amministrative previste dalla normativa settoriale vigente in relazione alla tipologia di attività economica esercitata.

IV) La modifica nella titolarità dell'azienda comporta, nei casi previsti dalla normativa vigente, l'obbligo di procedere al deposito della copia della licenza rilasciata dalla Questura territorialmente competente ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

V) La modifica dei locali costituenti la sede operativa dell'attività è subordinata al preventivo adempimento delle specifiche procedure amministrative previste dalla normativa settoriale vigente in relazione alla tipologia di attività economica esercitata.

## **Articolo 23 - Cessazione dell'attività di gioco lecito o cessazione di tutte le attività.**

I) La cessazione dell'attività secondaria di gioco lecito comporta la prosecuzione dell'attività prevalente con la necessità di procedere alla presentazione di una segnalazione certificata ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990, all'ufficio comunale competente, per la variazione dei locali secondo le modalità indicate al precedente art. 21 del presente Regolamento.

II) La cessazione di tutte le attività (sia prevalente che secondaria) esercitate presso la sede operativa è subordinata alla presentazione di un'apposita segnalazione certificata (ex art. 19 della Legge 241/1990) da redigere utilizzando le modalità prestabilite dal Comune. La segnalazione certificata deve contenere:

- a) generalità della persona giuridica e del legale rappresentante;
- b) ubicazione della sede operativa;
- c) data di effettiva cessazione dell'attività;
- d) fotocopia documento di identità del segnalante;
- e) Copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia.

## **DEL MARCHIO NO SLOT**

### **Articolo 24 - Marchio regionale “No Slot” - finalità.**

I) Il marchio “No slot” è stato adottato e approvato da Regione Lombardia con D.G.R. n. X/2589/2014 in attuazione dell'art. 4, comma 2, della L.R. Lombardia 8/2013.

II) Il marchio simboleggia e rappresenta le strategie e le finalità di prevenzione e contrasto al gioco d'azzardo patologico perseguite da Regione Lombardia. Il marchio esplica la funzione di immediato e semplice riconoscimento dei luoghi deputati all'intrattenimento all'interno dei quali gli esercenti e i gestori hanno scelto di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

### **Articolo 25 - Utilizzo del marchio “No Slot”.**

I pubblici esercizi, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, collocati sul territorio comunale, che scelgano di non installare apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito (art. 4, comma 2, della L.R. Lombardia 8/2013) potranno utilizzare il marchio “No Slot” previa concessione da parte dell'Amministrazione Comunale secondo le modalità stabilite dal successivo.

### **Articolo 26 - Procedura per il rilascio del marchio “No Slot” da parte del Comune e incentivazioni fiscali.**

I) I soggetti, come individuati nell'articolo precedente, interessati all' utilizzo del logo devono inoltrare la richiesta al Comune fornendo le seguenti informazioni: generalità del soggetto richiedente e dell'impresa; tipologia di attività esercitata ed ubicazione della sede operativa; dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il titolare attesta di non installare, ovvero di disinstallare entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.

II) Il Comune esegue un sopralluogo di verifica presso la sede operativa onde accertare l'assenza

dicongegni per il gioco d'azzardo lecito e fornisce riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

III) In caso di accoglimento della richiesta, il Comune invia unitamente all'autorizzazione il marchio e le relative modalità d'uso, dandone informazione alla Direzione Generale competente presso la Regione Lombardia.

IV) Gli esercizi autorizzati all'utilizzo del marchio NO SLOT potranno usufruire di agevolazioni riferite ai tributi locali qualora previsto nel bilancio di previsione del comune;

V) Il marchio No Slot dovrà essere utilizzato nei limiti e secondo le condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione e dalla convenzione sottoscritta.

## **NORME DI CHIUSURA - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27 - Sanzioni derivanti dalla violazione della normativa regolamentare.**

I) La vigilanza sul rispetto della normativa contenuta nel presente Regolamento è di competenza della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia dislocate sul territorio comunale.

II) Il Dirigente/Responsabile del servizio comunale preposto al rilascio delle licenze ordina la rimozione degli apparecchi non conformi al presente Regolamento.

III) La nuova installazione di apparecchi di cui all' art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. in violazione delle distanze dai luoghi sensibili, ovvero dell' art. 8 del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 15.000,00 per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli.

IV) L' accertamento della violazione e l' irrogazione della predetta sanzione amministrativa sono di competenza dell' Amministrazione Comunale, la quale destinerà i proventi derivanti dall'escussione della sanzione prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti affetti da Sindrome di gioco d'azzardo patologico (GAP), oppure in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

V) Nel caso in cui sugli apparecchi da intrattenimento non siano state indicate la data del collegamento alle reti telematiche (ex art. 5, comma 1-bis, della L.R. Lombardia 8/2013) e la data di scadenza del contratto stipulato tra l'esercente e il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi, come indicato anche nel presente Regolamento, la violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica anche nell'ipotesi in cui sia stata indicata una data non veritiera di collegamento alle reti telematiche.

VI) Le violazioni al presente Regolamento, se non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche (nazionali o regionali), fatto salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00.

VII) Le violazioni dell' Ordinanza sindacale di fissazione degli orari delle sale giochi e degli esercizi commerciali ove sono ubicati gli apparecchi di intrattenimento di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 in

forza dei principi di cui alla Legge 689/1981. In caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la sanzione accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all' articolo 110, comma 6, T.U.L.P.S., collocati in altre tipologie di esercizi (commerciali, locali o punti di offerta del gioco) ex artt. 86 e 88 T.U.L.P.S.: la recidiva deve intendersi verificata qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981.

VIII) L' accertamento delle violazioni deve avvenire secondo le modalità di cui alla Legge 689/1981.

#### **Articolo 28 - Norme finali e transitorie.**

I) Gli esercizi o attività che già detengono apparecchi per il gioco e la sale giochi già attive che non risultassero conformi a quanto indicato nei precedenti articoli, dovranno adeguarsi agli stessi entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

II) Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione Lombardia vigenti in materia.

#### **Articolo 29 - Entrata in vigore del Regolamento.**

I) Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale. Il presente Regolamento verrà, inoltre, reso noto al pubblico attraverso i media e la stampa locale.